



Comune di Roio del Sangro

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 9 : DEL 30.05.2022

OGGETTO: approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2022 -

L'anno duemilaventidue, addì 30 del mese di maggio, alle ore 17,18, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, in seduta straordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	X	
CAVORSO Giuseppe	X	
CAVORSO Pasqualino		X
DI CARLO Margherita	X	
MANGIFESTA Giuseppe	X	
DI BARTOLOMEO Rosaria Immacolata	X	
DE LUCIA Mario	X	
ANGIOLILLO Antonio		X
CESE Domenico		X
RUCCI Andrea		X
DE REMIGIS Andrea		X
	6	5

Assiste il Vice - Segretario Comunale Dr. Rosato Giovanni Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sabatino RAMONDELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- il comma 660, in base al quale *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*

Visto il Piano economico finanziario validato e determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di

gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 di euro **29.634 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE</i>	16.893
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	12.741

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della superficie occupata;
- Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 - o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022 di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di quantificare in euro **29.634** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario **al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021;**

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR-2 Anno 2022 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
16.893	12.741	29.634

- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia effettuato in n. 2 rate, dando mandato alla Giunta comunale di fissare le relative scadenze;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.305,01	0,75	43,57	0,60	0,345981	20,982169
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	2.191,54	0,88	20,51	1,40	0,405951	48,958396
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	20.087,84	1,00	217,25	1,80	0,461308	62,946509
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	141,00	1,08	1,00	2,20	0,498213	76,934622
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	271,00	1,11	3,00	2,90	0,512052	101,413820

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .8	UFFICI,AGENZIE	32,00	0,90	7,89	0,122108	0,161378
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188,00	0,67	5,91	0,090903	0,120880
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	100,00	5,54	48,74	0,751648	0,996905
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	156,00	4,38	38,50	0,594263	0,787461
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	29,00	0,57	5,00	0,077335	0,102267

IL PRESIDENTE
F.to RAMONDELLI SABATINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ROSATO GIOVANNI PAOLO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU n. 267/2000)

n. 199 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

lì, 11.10.2022

IL MESSO COMUNALE
F.to SCARCI LAURA AMALIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'
IL MESSO COMUNALE
VISTI GI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, lì _____

IL MESSO COMUNALE
SCARCI LAURA AMALIA
